



Emergenza Sanitaria e attività scolastica
Nota congiunta delle Segreterie provinciali

La situazione è drammatica, la salute pubblica viene prima di ogni altro obbligo.

Dopo l'emanazione dell'ultimo decreto (art.1 comma 6) entrato in vigore da oggi 12 marzo

chiediamo che

l'Amministrazione scolastica chiuda le scuole con il mantenimento in remoto del servizio minimo urgente nelle funzioni di segreteria, mancando spesso le condizioni anche ambientali minime (riscaldamento)

Noi abbiamo a cuore la salute delle persone e questa doverosa iniziativa vuole andare nella direzione di contribuire a fermare il contagio.





Pur in attesa di chiarimenti ufficiali alla luce del DPCM 12 marzo 2020

**Offriamo qui un breve chiarimento a commento della Nota del Ministero
dell'Istruzione del 10 marzo 2020 sul personale Ata.**

La nota, sulla base dei DPCM, **sottolinea che i dirigenti scolastici come comportamento doveroso devono adottare atti di riorganizzazione dei tempi di lavoro che limitino il più possibile gli spostamenti con ogni accorgimento possibile.**

Pertanto, particolare attenzione va posta alle lavoratrici e ai lavoratori in determinate situazioni (figli piccoli, uso mezzi pubblici per chi viene da lontano, condizioni di salute).

Da tale premessa discende che:

il cosiddetto **Lavoro agile** viene autorizzato al personale che ne faccia richiesta, avuto riguardo dei compiti previsti dal profilo.

Per gli **Assistenti tecnici**, la Nota prevede che essi garantiscono in presenza la manutenzione dei laboratori, assicurano la salvaguardia dei materiali deperibili e del patrimonio zootecnico/agroalimentare, nel caso degli istituti agrari.

I Cuochi, i guardarobieri, gli infermieri e i collaboratori scolastici, devono **assicurare le prestazioni essenziali per quella parte dei compiti previsti dal profilo e non riconducibili alla presenza degli studenti** - apertura/chiusura/custodia locali e pulizia degli stessi (si parla in questo caso di servizi minimi, come previsti dal contratto integrativo di istituto).

La flessibilità e le turnazioni possono portare a una mancata prestazione, soprattutto da parte dei collaboratori scolastici.

In questo caso **il dirigente potrà considerarli in servizio a tutti gli effetti (art. 1256 codice civile)** solo dopo aver disposto la fruizione delle di eventuali periodi di ferie non goduti nell'anno scolastico precedente (art. 13, comma 10 CCNL 2007).

Il richiamo all'articolo del codice civile sull'obbligazione divenuta temporaneamente impossibile che di fatto fa salvo lo stipendio quando si è costretti a stare a casa per motivi non imputabili al lavoratore, è la soluzione sulla quale hanno lavorato le OO.SS. durante la giornata di ieri per garantire la continuità dello stipendio, evitando soluzioni penalizzanti da parte di qualche dirigente scolastico **(vedi la nota unitaria: Limitazione della presenza di personale ATA, interesse della collettività e non vantaggio del singolo).**

MINIC82200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001445 - 12/03/2020 - A .09 . - Attività sinda - E





Per quanto attiene alle ore supplementari, per esse non è previsto alcun utilizzo preventivo alla riorganizzazione degli orari.

Tutte le prestazioni del personale ATA, da organizzare secondo criteri di flessibilità/turnazioni previste dal CCNL, sono oggetto di informativa alla Rsu/sindacato.



FLC CGIL Mantova
Pasquale Andreozzi

SNALS Mantova
Roberta Marzano

